

INDICE

1. Introduzione;
2. L'obbligo di etichettatura secondo il Codice del Consumo;
3. Giocattoli: normativa;
4. La marcatura CE – Direttiva 2009/48/CE del 18/06/2009 sulla sicurezza giocattoli;
5. Disposizioni sulle avvertenze;
6. Sanzioni.

1- INTRODUZIONE

La Camera di Commercio di Lecce, nell'ambito delle azioni programmate in materia di sicurezza prodotti, ha ritenuto di redigere questo opuscolo informativo sulla etichettatura dei giocattoli con la finalità di:


- fornire un servizio di informazione alle imprese operanti nel settore, che producono e/o commercializzano i giocattoli, al fine di evitare l'incorrere in sanzioni amministrative e sequestro della merce, a seguito di eventuali azioni di controllo espletate dalle autorità ispettive (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc..), volte a verificare la conformità della etichettatura alla normativa vigente;
- informare l'acquirente/consumatore finale sulla corretta etichettatura di cui i giocattoli debbono essere dotati affinché si possano effettuare degli acquisti "sicuri".

Lo scopo è quindi quello di offrire alle imprese un piccolo strumento di lavoro che metta in evidenza quali sono gli obblighi inerenti l'etichettatura di un giocattolo, che potrebbe risultare altresì utile per i consumatori per un migliore orientamento nella molteplicità dei prodotti offerti dal mercato per una scelta sempre più consapevole, basata su informazioni chiare su quanto acquistato.

In considerazione altresì che l'utilizzatore finale del giocattolo è il bambino, si rende maggiormente indispensabile fornire delle utili indicazioni per rendere il prodotto "sicuro" nell'ambito dell'attività di gioco cui è destinato.



2- L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA SECONDO IL CODICE DEL CONSUMO



L'etichettatura dei prodotti è disciplinata da precise e stringenti norme legislative europee e nazionali e dal Codice del Consumo, che riassumendo le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, in particolare la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi 25 anni, costituisce dunque una sorta di "testo unico" della materia.

Il codice, emanato con il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base all'art. 7 della Legge delega 29 luglio 2003, n. 229, è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

L'art. 6 del Codice del Consumo rappresenta il segnale più evidente della regolazione del mercato in un'ottica di tutela del consumatore, della necessità per quest'ultimo di avere informazioni sempre più chiare e precise su ciò che acquista, della legittima pretesa di sicurezza e qualità dei prodotti.

Tale norma, infatti, stabilisce, in linea generale, quali debbano essere le indicazioni minime e fondamentali riportate sui prodotti destinati al consumatore e messi in vendita sul territorio nazionale, fornendo così tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.

In pratica debbano essere apposte, *in lingua italiana e in modo chiaramente visibile e leggibile sulle confezioni, o sulle etichette, almeno le indicazioni relative:*

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine del prodotto quando questo è situato fuori dall'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

L'assenza o la mancanza di chiarezza delle suddette indicazioni sui prodotti ne preclude la vendita; a chi abbia violato questi obblighi si applica una sanzione amministrativa, la cui misura viene calcolata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

E' bene precisare che l'ambito di applicazione dell'art. 6 è generale, il che significa che esso verrà applicato a tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni normative nazionali o comunitarie, ***diversamente risultando applicabile solo in via sussidiaria e complementare.***

3- GIOCATTOLI: NORMATIVA

La direttiva comunitaria Sicurezza Giocattoli n. 88/378/CE ha fissato i principi di riferimento che devono essere rispettati nella realizzazione di giocattoli per garantire un elevato livello di protezione della salute e della incolumità fisica degli utilizzatori.

In Italia la norma comunitaria è stata recepita con il D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313; sono considerati sicuri i giocattoli conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'allegato II° del Decreto Legislativo 313/1991.

Il 20 luglio 2009 è entrata in vigore la nuova direttiva 2009/48/ CE sulla sicurezza dei giocattoli, che sostituisce la precedente direttiva 88/378/CE; tale direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 54 dell'11 aprile 2011, che ha abrogato il precedente Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313.

Tra le novità della nuova direttiva diventano oggetto di particolare attenzione le sostanze chimiche, l'uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (acronimo CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.

In particolare vengono completate e aggiornate le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, per precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al Regolamento CE n. 1907/2006 Reach (acronimo di registration, evaluation and authorization of chemicals).



L'art. 1 del D.Lgs.vo n. 54/2011, definisce giocattolo: **qualsiasi prodotto progettato o palesemente destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14.**

Rispetto alla precedente normativa, l'elemento nuovo è dato dalla formulazione "in modo esclusivo o meno", per indicare che un prodotto, per essere considerato "giocattolo", non deve essere **esclusivamente** destinato ai fini di gioco (es: un portachiavi a cui è attaccato un orsacchiotto).

Prodotti espressamente non considerati giocattolo:

- decorazioni natalizie;
- modelli ridotti per collezionisti adulti;
- attrezzature per campi da gioco da essere usate collettivamente;
- attrezzature sportive;
- attrezzature nautiche;
- bambole folcloristiche;
- giocattoli professionali installati in grandi magazzini, stazioni etc.;
- puzzles di oltre 500 pezzi o puzzles senza modello per specialisti;
- armi ad aria compressa;
- fuochi d'artificio;
- fionde lanciasassi;
- giuochi con freccette o punte metalliche;
- forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti alimentati con corrente nominale superiore a 24 volts;
- prodotti pedagogici;
- macchine a vapore giocattolo;
- biciclette per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica;
- video giochi collegabili ad un apparecchio tv con tensione nominale superiore a 24 volts;
- succhiotti di puericoltura;
- imitazioni fedeli di armi da fuoco reali;
- bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

4- LA MARCATURA CE – DIRETTIVA 2009/48/CE DEL 18/06/2009 SULLA SICUREZZA GIOCATTOLI


La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato (art. 17, comma 2), essa può essere **apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.**

La marcatura CE è **l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto** alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione; con la sua apposizione il fabbricante accetta quindi di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto alle suddette prescrizioni.

È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

Il marchio "CE" deve essere riprodotto tenendo conto delle misure indicate nella figura qui sotto riportata; nel suo ingrandimento o rimpicciolimento (non può avere dimensioni inferiori ai 5 mm) si deve sempre tener conto delle proporzioni indicate.

Può essere seguito da un pittogramma o da qualsiasi un altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.



La marcatura CE va apposta in modo **visibile, leggibile e indelebile** sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio; nel caso di giocattoli di **piccole dimensioni** o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta **su un'etichetta oppure su un foglio informativo.**

Qualora l'eventuale **marchio CE non sia visibile dall'esterno** dell'imballaggio, questo va apposto sull'imballaggio.

Riassumendo, sul giocattolo o sul suo imballaggio devono essere apposti, in maniera visibile, leggibile ed indelebile:

- a) la marcatura CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm);
- b) il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato nella Comunità economica europea;
- c) le avvertenze e precauzioni d'uso.

L'apposizione della marcatura CE indica la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre eventuali disposizioni specifiche.

Esistono due tipi di attestati CE:

- Attestato CE di conformità: si riferisce solo ad alcune caratteristiche del giocattolo e rispetta alcune delle norme EN (es. EN 71/1, EN 71/2, EN 71/3);
- Attestato CE del tipo: indica che è stata effettuata un'analisi di laboratorio (come Control) completa che assicura il giocattolo a 360°.

Consigli Utili:

- controllare la presenza, sul giocattolo o sul suo imballaggio, della citata marchiatura "CE" e che sia apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile; qualora il giocattolo sia di piccole dimensioni o composto da diversi elementi di piccole dimensioni, la marchiatura "CE" può essere apposta su un'etichetta od anche su un foglio informativo allegato al giocattolo;
- controllare che sul prodotto acquistato non sia stato apposto altro marchio che possa indurre in errore i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura;
- controllare che sul giocattolo, oppure sull'imballaggio o su una etichetta, non venga riportata altra marcatura che limiti la visibilità e la legittimità della marcatura "CE";
- controllare che sul giocattolo, oppure sull'imballaggio o nel foglietto illustrativo, vengano riportate le istruzioni in italiano.



5- DISPOSIZIONI SULLE AVVERTENZE (Allegato V)

PARTE A - AVVERTENZE GENERALI

Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 54/2011, devono comprendere perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

PARTE B - AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI

1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: «Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi» oppure «Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni» oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma:



2. Giochi di attività

I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza: «Solo per uso domestico».

I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

3. Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza: «Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto».

Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri

dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo.

E' anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.

Oltre a dette istruzioni, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza: «Non adatto a bambini di età inferiore a 9 anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto».

Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza: «Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico».

Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

6. Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza: «Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto».

7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza: «Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto».

8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza: «Questo giocattolo non fornisce protezione».

9. Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri

I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio (l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo): «Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento».



**6- TABELLA SANZIONI IRROGATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO
COMPETENTE - DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2011, N. 54**

<p>ART. 31 COMMA 1</p> <p>violazioni art. 3 comma 1; art. 5 comma 2</p> <p>FABBRICANTE che immette sul mercato prodotti non progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza ed ai requisiti specifici dell'allegato II</p> <p>IMPORTATORE che immette sul mercato giocattoli senza assicurarsi che il produttore abbia eseguito appropriata procedura di valutazione conformità (preparato la documentazione tecnica-marcatura CE, ecc)</p>	<p>arresto fino a 1 anno e ammenda da 10.000 a 50.000 uro</p>
<p>ART. 31 COMMA 2</p> <p>violazione art. 30 comma 2</p> <p>FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non ottempera al divieto di immissione sul mercato e circolazione su territorio nazionale e ne è stato ordinato ritiro o richiamo dal Mise (per assenza di marcatura CE e contemporanea assenza di documentazione tecnica)</p>	<p>arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 50.000 euro</p>
<p>ART. 31 COMMA 3</p> <p>violazioni art. 3 c. 2; art. 5 c. 2</p> <p>FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato giocattolo privo di documentazione tecnica di cui allegato IV</p>	<p>sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro</p>
<p>ART. 31 COMMA 4</p> <p>violazioni art. 3 c. 2 ; art. 5 c. 2; art. 14</p> <p>FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI MARCATURA CE</p>	<p>sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro</p>
<p>ART. 31 COMMA 5</p> <p>violazione art. 10</p> <p>FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI AVVERTENZE</p>	<p>sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro</p>
<p>ART. 31 COMMA 6</p> <p>violazione art. 30 c. 6</p> <p>FABBRICANTE/IMPORTATORE che non ottempera al provvedimento di DIVIETO di immissione del giocattolo sul mercato o sul territorio nazionale emesso dal MISE che, accertata l'assenza di marcatura CE o assenza/incompletezza delle avvertenze art. 10, ha ordinato la regolarizzazione, non avvenuta.</p>	<p>sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro</p>

<p>ART. 31 COMMA 7</p> <p>violazione art. 6 c. 2 ; artt. 10 e 14</p> <p>DISTRIBUTORE che mette a disposizione sul mercato un giocattoli PRIVO DI MARCATURA CE o delle AVVERTENZE di cui all'art. 10</p>	<p>sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro</p>
<p>ART. 31 COMMA 8</p> <p>violazione art. 8</p> <p>FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non forniscono all'autorità di vigilanza informazioni sugli operatori fornitori del giocattolo o non conservano per 10 anni le relative informazioni in merito.</p>	<p>sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro</p>
<p>ART. 31 COMMA 9</p> <p>violazione art. 4 c.3</p> <p>RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO che non esegue i compiti di mandato di cui all'art. 4 c. 3.</p>	<p>sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro</p>